TESTO UNICO LA COMPOSIZIONE E LA ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI

Art. 60

D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 63 e Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 6

La validita' dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volonta' effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui al comma seguente. Sono nulli i voti contenuti in schede che:

1) non sono quelle di cui agli allegati C) e D) o non portano il bollo o la firma richiesti dall'art. 41;

2) presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Versione in vigore dal 28 marzo 1956, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1951

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-la-composizione-e-la-elezione-degli-organi-delle/art-60-d-l-l-7-gennaio-1946-n-1-art-63-e-legge-24-febbraio-1951-n-84-art-6

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it